Comune di Agnana Calabra Prot. n. 0000326 del 03-02-2022 partenza

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA
TECNICA-MANUTENTIVA

Protocollo a margine

Al Signor Sindaco

Ai Sigg. Consiglieri Comunali

Al Segretario Comunale

A tutti i lavoratori

SEDE

OGGETTO: Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro secondo l'applicazione delle nuove disposizioni di legge.

Con il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, in conseguenza del grave peggioramento della situazione epidemiologica da virus Covid-19, sono state diramate le indicazioni operative per dare attuazione al nuovo decreto e introdotte una serie di nuove misure che riguardano anche l'accesso agli uffici pubblici, di seguito riportate:

- Dal 1 febbraio green pass base per andare negli uffici pubblici

Così come da indicazione del legislatore, il nuovo decreto ha inserito un comma (1-bis nell'art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52) che stabilisce che a decorrere dal 1° febbraio 2022, gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici pubblici dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verde Covid-19, ivi compresa quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (la validità del green pass ottenuto col tampone rapido è di 48 ore dal momento dell'esecuzione, mentre quella del molecolare è stata estesa col dl 122/21 a 72 ore).

- Dal 15 febbraio vaccino obbligatorio per l'accesso dei lavoratori over 50 ai luoghi di lavoroe per coloro che compiono 50 anni entro il 15 giugno 2022.

Comune di Agnana Calabra Prot. n. 0000326 del 03-02-2022 partenza

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il decreto del 7 gennaio 2022, n. 1, rimodula la disciplina previgente in materia di certificazione verde Covid-19, stabilendo che a decorrere dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori over 50 e che compiono 50 anni entro il 15 giugno 2022, l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati non sarà più sufficiente con il green pass base o debole, ma potranno accedere agli ambienti di lavoro unicamente i lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (anche con prima dose, decorsi 14 gg dalla relativa somministrazione) o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione dalla malattia COVID-19, con contestuale cessazione del periodo di isolamento;
- avvenuta guarigione dalla malattia dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

L'obbligo vaccinale riguarda il personale che ha compiuto i 50 anni di età o li dovrà compiere entro il 15 giugno 2022 e che pertanto si aggiunge al personale già previsto dalla norma previgente (personale delle strutture della Polizia locale, per queste categorie di personale l'obbligo vaccinale rimane confermato anche per il personale con meno di 50 anni di età).

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione rafforzata è esteso, oltre che al personale dipendente dell'Ente, anche a tutti i soggetti "che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione, anche sulla base di contratti esterni".

Quadro Sanzionatorio

Per gli over 50

Il decreto prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dal 1 febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Per i lavoratori over 50

Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all'obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo. Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla

Comune di Agnana Calabra Prot. n. 0000326 del 03-02-2022 partenza

conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per gli utenti di uffici e servizi

Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo.

Nuove regole su quarantena e isolamento

Quarantena (contatti con positivi)

Si riporta un elenco di tutte le situazioni che il ministero della Salute considera un contatto stretto.

• Vaccinati con il primo ciclo da oltre 4 mesi, o guariti da più di 4 mesi ma meno di 6 mesi

La quarantena dura cinque giorni dall'ultimo contatto a rischio. Al quinto giorno si deve fare un tampone rapido o molecolare, anche presso un centro privato: se è negativo, finisce la quarantena.

• Persone non vaccinate, o persone che non hanno ancora completato il primo ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

La quarantena dura 10 giorni dall'ultimo contatto a rischio. Dopo si deve fare un test antigenico o molecolare, e se è negativo termina la quarantena. In alternativa la quarantena può finire dopo 14 giorni anche senza tampone, a patto di non avere avuto sintomi.

Autosorveglianza (contatti con positivi)

• Vaccinati con richiamo, o con seconda dose ricevuta da meno di 4 mesi, o guariti da meno di quattro mesi

Asintomatici: si applica invece una forma di autosorveglianza di 5 giorni dal momento dell'ultimo contatto con la persona positiva. In questi 5 giorni si ha l'obbligo di monitorare le proprie condizioni di salute e di indossare le mascherine FFP2. Se non si manifestano sintomi riconducibili al COVID-19, l'autosorveglianza termina dopo 5 giorni senza il bisogno di fare tamponi molecolari o test antigenici, ma per altri cinque giorni si è comunque obbligati a indossare le mascherine FFP2.

Sintomatici: se nei 5 giorni di autosorveglianza compaiono sintomi, si deve fare un test antigenico rapido o un tampone molecolare. Se il risultato è negativo ma i sintomi persistono si deve fare un altro test al quinto giorno dal contatto, e ottenere risultato negativo per terminare l'autosorveglianza.

Comune di Agnana Calabra Prot. n. 0000326 del 03-02-2022 partenza

Isolamento (persone positive)

• Vaccinati con richiamo, o con seconda dose ricevuta da meno di 4 mesi

L'isolamento dura per tutti un minimo di 7 giorni: le circolari li conteggiano dalla comparsa dei sintomi, ma più normalmente vengono contati dal momento del prelievo del tampone positivo. Finisce con un tampone rapido o molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se si è sempre stati asintomatici, cioè, si può fare il tampone dopo sette giorni; se si hanno avuto sintomi, si devono aspettare tre giorni dalla loro scomparsa.

Se il primo test per uscire dall'isolamento risulta positivo, si possono fare i successivi con la frequenza che si preferisce, finché se ne ottiene uno negativo, dato che le legislazioni vigenti non specificano i giorni che devono passare per fare un test. Se continuano a risultare positivi, una cosa rara ma che può succedere, si può uscire dall'isolamento al termine del 21esimo giorno se non si hanno più sintomi da una settimana.

• Vaccinati con seconda dose ricevuta da oltre 4 mesi, o non vaccinati

L'isolamento dura in questo caso per tutti un minimo di 10 giorni (anche qui, conteggiati di norma dal momento del prelievo), e finisce con un tampone rapido o molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se si è sempre stati asintomatici, cioè, si può fare il tampone dopo dieci giorni; se si hanno avuto sintomi, si devono aspettare tre giorni dalla loro scomparsa.

Anche in questo caso se il primo test per uscire dall'isolamento risulta positivo, si possono fare i successivi dopo 48 ore, finché se ne ottiene uno negativo. E anche in questo caso, se continuano a risultare positivi, si può uscire dall'isolamentoal termine del 21esimo giorno se non si hanno più sintomi da una settimanae occorre attendere il rilascio di un certificato di guarigione da parte delMedico di base o del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP.

Agnana Calabra, lì 28.01.2022

IL DATORE DI LAVORO
GEOM. NICODEMO AGOSTINO

